

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA****XVI LEGISLATURA****AL SERVIZIO COMMISSIONI****SEDE****Il Documento**di iniziativa della *Giunta Regionale***P/250**

concernente:

“Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 “Sospensione di obblighi fiscali”.

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Terza Commissione permanente.



IL PRESIDENTE
Michele Pais

JP



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Oggetto: Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali".

Si trasmette, in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 16/6, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 aprile 2023.

Il Presidente
Christian Solinas

Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
04/05/2023 20:16:31



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 27 aprile 2023

Presiede: Christian Solinas e, in sua assenza, il Vicepresidente Giuseppe Fasolino dalla deliberazione n. 12 alla fine della seduta

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saitu
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si assenta:

L'Assessore Anita Pili dalla deliberazione n. 12 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/6 del 27.4.2023

Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali".

Articolo 1

Oggetto

1. Le presenti Direttive sono adottate in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 17 del 2021 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 17 del 2021, i beneficiari sono individuati nelle imprese della filiera turistica con i seguenti requisiti:

- essere attive alla data del 1° gennaio 2021;
- avere domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna;
- gestire strutture ricettive da almeno sette anni.

2. Per le finalità del presente beneficio le imprese devono essere attive e regolarmente iscritte presso la sede della CCIAA alla data di presentazione della domanda relativa all'Avviso a cui partecipano.

3. Il beneficiario:

- a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- b) non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili;
- c) non deve essere impresa in difficoltà. Si definisce imprese in difficoltà l'impresa che soffre una delle seguenti condizioni:
 - nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - o il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - o il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- d) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive (D.Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2).
4. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria non deve essere stato:
- condannato con sentenza passata in giudicato,
 - non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante;
 - nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 o e/o le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al co. 3 del citato articolo;
 - non deve essere stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita;
5. La concessione del beneficio spettante altresì è subordinata:
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e ad ogni altro obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente.
 - al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 5 del 2016 così sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16 in materia di posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione regionale e dei suoi enti.

Articolo 3

Definizione di imprese della filiera turistica che gestiscono strutture ricettive

1. Ai fini della presente legge si intendono per "Imprese della filiera turistica che gestiscono strutture ricettive" le attività svolte sotto forma di impresa aventi i seguenti codici ATECO: 55.10.00 – Alberghi, 55.20.10 - Villaggi turistici, 55.20.20 - Ostelli della gioventù, 55.20.30 - Rifugi di montagna, 55.20.40 - Colonie marine e montane, 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 55.90.10 - Gestione di vagoni letto, 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 4

Soggetto attuatore

1. In forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, è competente all'attuazione delle presenti Direttive, l'Agenzia Sarda delle Entrate, che opera in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 5

Caratteristiche del beneficio

1. I benefici previsti dall'art. 12 della L.R. n. 17/2021, applicabili dal 2023, sono articolati nelle seguenti misure:

- a) Sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni di imposta 2023, 2024, 2025, sia per i versamenti in acconto sia per i versamenti a saldo, previa pubblicazione di apposito avviso. Il versamento dei tributi sospesi è rispettivamente eseguita, con rate annuali nel 2029, 2030, 2031, di importo pari all'imposta sospesa, senza applicazione di interessi, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente alla scadenza di ciascuna rata.
- b) Restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2023 e previa pubblicazione di apposito avviso, della corrispondenza delle somme effettivamente versate, tra il 2016 e il 2020, a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2017, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2018 al 2020, nei limiti delle risorse stanziati nel bilancio. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2020, è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, negli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, con rate annuali di importo pari alla corrispondenza dell'IRAP provvisoriamente restituita senza applicazione di interessi, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata.
- c) Restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2023 e previa pubblicazione di apposito avviso, della corrispondenza della quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sui redditi delle società (IRES) sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è l'anno 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. L'ASE potrà istruire le annualità successive, a valere sui fondi stanziati, solo dopo la chiusura del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno di imposta. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, 2029, e 2030, rispettivamente per le annualità dal 2021 al 2025, con rate annuali di importo pari alla corrispondenza dei 7/10 dell'IRES provvisoriamente restituita senza applicazione di interessi, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata;
- d) Restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2023 e previa pubblicazione di apposito Avviso, della corrispondenza della quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi

REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sui redditi delle società (IRES) sulle somme effettivamente versate tra il 2016 e il 2020. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2017, e così a seguire per le annualità dall'anno 2018 all'anno 2020, nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2020, è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, negli anni 2026, 2027, 2028, 2029, e 2030 con rate annuali di importo pari alla corrispondenza dei 7/10 dell'IRES provvisoriamente restituita senza applicazione di interessi da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata.

Articolo 6

Disciplina europea in materia di aiuti di stato

1. I benefici di cui alle presenti Direttive sono riconosciuti in conformità e nei limiti delle disposizioni europee ed in particolare del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, prorogato con Regolamento (UE) 2020/972 o altro sostitutivo regolamento de minimis successivamente approvato dalla Commissione UE, d'ora in poi denominato Regolamento de minimis vigente.
2. L'agevolazione prevista da queste direttive non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013 o come equivalentemente modificato Regolamento de minimis vigente.
3. I benefici di cui all'articolo 5 sono considerati *aiuti* «de minimis» ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 o come equivalentemente modificato dal Regolamento de minimis vigente.
4. Per la fruizione degli aiuti «de minimis» di cui al comma precedente è necessario che:
 - a) il beneficiario non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trovi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;
 - b) che il prestito sia assistito al 50% da garanzia o alternativamente che l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
5. Per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, l'ASE provvede direttamente agli adempimenti previsti dalla normativa e alla registrazione nel RNA ai fini dell'adozione del provvedimento concessorio.
6. Attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015.
7. La prova del sussistere delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 4 del presente articolo è resa allegando una idonea attestazione di capacità finanziaria/credito con la quale la Banca dichiara la capacità del soggetto richiedente di far fronte a specifici determinati impegni finanziari, connessi alla partecipazione dello stesso a bandi pubblici per l'ottenimento di agevolazioni e dispone di correlati requisiti di solvibilità. Nel



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

caso si tratti di grandi imprese, come definite dalla normativa europea e nazionale, deve essere allegato una attestazione comparabile a un rating del credito non inferiore ad almeno a B-.

8. Per la gestione dell'aiuto di stato derivante dai benefici di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 5, si rinvia alle puntuali modalità operative condivise con l'Agenzia delle Entrate, a seguito di accordo o stipula di apposita convenzione, o addendum alla convenzione esistente.

9. Per la determinazione dell'ESL, l'ASE può affidare ad aziende competenti il calcolo del rating aziendale dei soggetti richiedenti l'agevolazione laddove sia necessario per la determinazione dei tassi di mercato, secondo la metodologia prevista dalla comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02. Per le finalità, l'ASE può anche convenzionarsi con la società in House SFIRS o altro ente/società che abbia competenza necessaria.

10. Per le finalità del rispetto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica", come definita nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento UE 1407/2013 o dal Regolamento de minimis vigente, si intende che l'insieme delle aziende che si trovano nelle condizioni di collegamento o controllo, come sotto elencato, non devono complessivamente avere ricevuto aiuti superiori al limite nell'arco dei tre esercizi finanziari:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorra una delle relazioni di cui al precedente comma, lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 7

Cumulabilità

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 o Regolamento de minimis vigente, gli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013 o Regolamento de minimis vigente, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 8

Modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande

1. Al fine di selezionare le imprese che hanno accesso ai benefici relativi alle misure dell'art. 12 della L.R. n. 17/2021, si procede per ciascuno degli anni di attuazione dell'intervento in oggetto, alla pubblicazione di uno o più Avvisi.
2. Le imprese possono scegliere tutte le misure previste dall'avviso o solo alcune di esse
3. La domanda di accesso alle misure deve essere presentata dalle imprese entro i termini e secondo le modalità fissati dall'avviso, pena l'inammissibilità della stessa.
4. L'istanza per la sospensione IRAP deve essere presentata entro i termini di pagamento del primo acconto. Nell'istanza il richiedente deve indicare, tra le altre richieste dall'avviso, l'IRAP presunta di cui intende fruire in sospensione, corrispondente almeno all'IRAP calcolata per l'anno di imposta precedente, che è anche base di calcolo per gli acconti IRAP.
5. A conclusione dell'istruttoria relativa alle istanze di sospensione IRAP, l'ASE approva l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e adotta un provvedimento di autorizzazione alla fruizione con riserva. Entro un congruo termine che anticipa la scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta precedente, i soggetti beneficiari già pre-autorizzati alla fruizione, aggiornano l'istanza indicando l'importo corretto del calcolo IRAP sospesa e effettivamente fruita come risulterà dalla dichiarazione. L'elenco anagrafico è trasmesso all'AE secondo le modalità e i tempi convenuti con la stessa che provvede ad ogni altro adempimento necessario.
6. Alla misura è possibile accedere entro i limiti delle risorse finanziarie destinate e l'elenco dei soggetti beneficiari è reso nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.
7. Nell'anno 2023, l'istanza per la misura di cui al comma 1 lettere b) e d) dell'art. 5, è presentata a seguito di uno o più avvisi, per fruire della agevolazione parametrata all'IRAP e ai 7/10 dell'IRES calcolata sulla Dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2016 e 2017.
8. Nell'anno 2023, l'istanza per la misura di cui al comma 1 lett. c) dell'articolo 5 è presentata, a seguito di avviso, per la agevolazione parametrata ai 7/10 dell'IRES calcolata sulla Dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2021.
9. Nelle annualità successive, l'istanza per le misure di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.5 è presentabile a seguito di specifico avviso che informerà a quali dichiarazioni dei redditi il parametro di calcolo è uniformato e l'ASE accoglierà le istanze nei limiti delle risorse stanziare e disponibili.
10. A seguito della conclusione dell'istruttoria relativa alle istanze di temporanea restituzione, l'ASE approva l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio adotta un provvedimento concessorio con indicazione del relativo importo concedibile e della misura dell'aiuto e con separato elenco vengono distinti i casi esclusi.

Articolo 9

Autorizzazione, concessione ed erogazione dei benefici

1. La sospensione dell'IRAP di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 5, a seguito di presentazione dell'istanza come da precedente articolo 8, opera sin dal versamento degli acconti IRAP e si concretizza in



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sede di dichiarazione IRAP con la presentazione del modello dell'anno di imposta in corso. I soggetti richiedenti l'agevolazione, potranno usufruirne sin dal pagamento della prima rata di acconto dell'IRAP per il periodo di imposta in corso. Nell'avviso l'ASE informa degli effetti conseguenti la fruizione nelle more della conclusione dell'istruttoria da parte dell'ASE. La volontà di fruire della sospensione dell'IRAP, esercitata da chi è stato pre autorizzato, si esercita formalmente entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta in corso e così per le annualità successive. Sulle modalità operative o tecniche, si rinvia ad apposita informativa e alle istruzioni ministeriali che accompagnano la dichiarazione IRAP, come eventualmente convenuto con l'agenzia delle Entrate e come richiamato nel comma 8 dell'articolo 6.

2. La restituzione a titolo provvisorio della somma corrispondente all'IRAP e/o ai 7/10 dell'IRES di cui alle lettere b, c e d del comma 1 dell'articolo 5, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, è disposta in favore dell'impresa richiedente ed avviene in un'unica soluzione per ciascuna annualità contenuta nell'avviso, per l'importo riconosciuto nel provvedimento di concessione.

3. Le risorse disponibili per le finalità dei precedenti commi, al netto delle spese necessarie per l'attuazione della legge ivi compresi i costi della eventuale convenzione con l'AE e con le aziende/enti cui affidare parte dell'istruttoria ai sensi del comma 8 del precedente articolo 6, sono così articolate:

- a) 1/5 per la sospensione dell'IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021;
- b) 4/5 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 17/2021. La quota di 4/5 è così ripartita:
 - 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente all'IRAP comma 2 della L.R. n. 17/2021;
 - 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 3 della L.R. n. 17/2021;
 - 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 4 della L.R. n. 17/2021.

4. Le somme stanziare nel bilancio di previsione 2022 sono interamente destinate alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2021 secondo la modalità di riparto sopra descritta.

5. Le imprese ammesse hanno diritto ai benefici esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio per tali misure.

6. Per la misura di cui al comma 1 articolo 12 della legge regionale n. 17/2021 le imprese sono ammesse in ordine cronologico di arrivo sino a concorrenza delle risorse disponibili di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, autorizzando sin d'ora il superamento del plafond nel caso in cui l'ultima azienda istante accoglibile richieda una somma superiore al residuo disponibile.

7. Per le misure di cui ai commi 2, 3 e 4 articolo 12 della legge regionale n. 17/2021, le imprese sono ammesse in ordine cronologico di arrivo sino a concorrenza delle risorse disponibili di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, e con possibilità di scorrimento a seguito di esclusioni da istruttoria.

8. Se le somme destinate ad una delle misure del comma 7, ripartite secondo le modalità del presente articolo, sono di entità superiore alle somme richieste a seguito di istanza, la differenza è attribuita alla misura che ha ricevuto maggiori richieste con la medesima metodologia sopra illustrata.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le residuali complessive economie di una annualità sono portate in aumento dello stanziamento programmato per l'annualità successiva a garanzia della misura della sospensione IRAP, i cui dati certi sono noti solo nella annualità successiva, e salvo differente disposizione.

Articolo 10

Versamento a seguito del periodo di sospensione e restituzione

1. Le imprese beneficiarie della sospensione del pagamento dell'IRAP provvedono, alle scadenze previste dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 5, al versamento dell'IRAP sospesa con le ordinarie modalità previste per il versamento dell'imposta stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
2. La contestazione del mancato versamento delle somme di cui al comma precedente, alle scadenze previste, è in capo all'Agenzia delle Entrate, che provvederà al recupero delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.
3. Le imprese beneficiarie della restituzione a titolo provvisorio provvedono, alle scadenze previste dalle lettere b, c e d del comma 1 dell'articolo 5, al riversamento nel conto di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna o dell'ASE. Delle scadenze e delle modalità è data comunque comunicazione sul sito istituzionale della ASE o mediante specifica informativa.
4. La somma corrispondente a ciascuna annualità di cui al comma precedente è riversata per l'intero importo, senza applicazione di interessi, nella medesima data del versamento del saldo IRAP/IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, da intendersi convenzionalmente entro il mese di luglio.
5. La contestazione del mancato riversamento delle somme di cui al comma precedente (art. 5, comma 1, lettere b, c e d delle presenti Direttive) è in capo ad ASE e determina l'avvio delle procedure di recupero delle somme maggiorate degli interessi di legge.

Articolo 11

Controlli

1. L'ASE può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso.
2. I controlli vengono effettuati sulla base di un apposito regolamento predisposto dal soggetto attuatore che determinerà modalità, tempi e procedimenti.

Articolo 12

Decadenza e revoca

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o utilizzo atti falsi, ove dal controllo di cui all'art. 11 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'impresa decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall'art. 75, comma 1-bis del DPR n. 445/2000.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca del beneficio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 (sospensione del pagamento dell'IRAP), adottato a seguito di controllo successivo da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, è notificato alla Agenzia delle Entrate e all'impresa beneficiaria, la quale deve provvedere al versamento delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.
3. Analogamente, il provvedimento che esclude l'istante dalla possibilità di fruire del beneficio della sospensione dell'IRAP, adottato a seguito di conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro i termini di presentazione della Dichiarazione dei redditi, è notificato all'impresa istante, la quale deve provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.
4. Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca del beneficio di cui alla lettera b, c e d) del comma 1 dell'articolo 5, adottato a seguito di controllo successivo, viene notificato dall'Agenzia Sarda delle Entrate all'impresa beneficiaria e comporta il recupero delle somme con riversamento nelle casse della Regione Autonoma della Sardegna, anche mediante l'ASE, maggiorate degli interessi di legge dalla data di erogazione del beneficio a quella del riversamento della somma a recupero.
5. È fatta salva ogni altra attività di controllo e recupero promossa dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli di propria competenza, come previsto in convenzione.

Articolo 13 Pubblicazioni

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'ASE (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. Gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) nel sito istituzionale dell'ASE (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali".

Relazione illustrativa

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama l'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, "Sospensione di obblighi fiscali", approvata al fine di sostenere le imprese della filiera turistica, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria.

Di seguito alcuni elementi che definiscono lo scenario macroeconomico e post pandemico in cui si inserisce la legge.

L'attuale contesto è caratterizzato da una forte incertezza connessa soprattutto all'evoluzione del conflitto in Ucraina e al dispiegarsi degli effetti del forte aumento dei prezzi energetici.

La crescita registrata dall'economia della Sardegna nella prima parte del 2022, è destinata a contrarsi per le previsioni relative al rallentamento del quadro congiunturale. In base alle stime del Rapporto Svimez per il 2022, a fronte di un rallentamento generalizzato nel Paese, la Sardegna è tra le regioni italiane che crescerà di meno nel prossimo biennio.

I segnali positivi registrati nel 2022, in termini di aumento dell'indice di liquidità finanziaria delle imprese regionali, misurano un sostanziale mantenimento delle disponibilità liquide anche a fini precauzionali, seppur con un lieve incremento delle passività a breve termine e crescita dei prestiti alle imprese sono presumibilmente destinati ad invertirsi.

Per quanto concerne il mercato del credito, sin dalla prima parte del 2022, si sono osservati i primi segnali di maggiore cautela nelle politiche di offerta dei prestiti alle imprese, con un orientamento più selettivo che riflette principalmente una più alta percezione del rischio. A fronte di un lieve aumento delle quantità offerte, si è osservato un moderato incremento degli spread applicati ai prestiti più rischiosi. Secondo le previsioni degli intermediari, formulate alla fine dell'estate, la domanda di credito delle imprese dovrebbe rallentare, mentre le politiche di offerta nei confronti delle imprese inizierebbero a essere improntate a maggiore cautela.

La manovra prevista dall'art. 12 della legge n. 17/2021, sorta per rafforzare un settore profondamente indebolito dalla crisi economica causata dalla pandemia SAR-COV 19, ben si attaglia ancora oggi al contesto sopra delineato, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di liquidità e, conseguentemente di tenuta delle imprese del settore turistico ricettivo, con attese ricadute negli altri settori della filiera turistica allargata.

L'art. 12 della L.R. n. 17/2021 si inquadra nell'ambito delle agevolazioni previste dal combinato disposto dell'art. 10 dello Statuto e dal comma 1 dell'art. 14 del Decreto legislativo n. 114 del 2016.

La disposizione è stata oggetto di riforma ad opera della Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (omnibus) che, fra l'altro, ha demandato alla Giunta regionale la definizione dei criteri attuativi di ripartizione delle risorse.

L'Assessore precisa che, la copertura finanziaria è stata programmata per 5 ML annui, vincolati già nel bilancio 2022 dell'ASE e previsti nel bilancio di previsione 2023-2025 nella parte spesa della Ras e nel



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

bilancio di previsione 2023-2025 nella parte entrata e spesa dell'ASE. Con legge di bilancio verrà fornita copertura anche alle misure agevolative che verranno assunte negli anni successivi in attuazione dell'intervento.

Le risorse sono destinate alle 4 misure agevolative previste dall'articolo 12 prevedendo 5 ML per le annualità 2022 e 2023 tutte da destinare alle misure agevolative di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, e 5 ML da ripartire tra tutte le misure per le annualità di attuazione 2024-2025. Con legge di bilancio verrà fornita copertura anche alle misure agevolative che risultano attuabili negli anni dal 2026.

Nell'illustrare la normativa oggetto delle direttive, l'Assessore prevede fondamentalmente due linee di agevolazioni:

- la sospensione dal pagamento dell'IRAP per tre annualità d'imposta (2021 - 2025) con differimento del versamento dell'IRAP dovuta – senza sanzioni e senza interessi- a decorrere dal primo anno utile dopo il 2026 (periodo di sospensione) (comma 1);
- il finanziamento a favore delle imprese, parametrato alle somme versate dalle stesse, a titolo di IRAP (comma 2) e IRES (comma 4) nelle annualità dal 2016 al 2020 per IRAP e dal 2021 al 2025 per IRES (comma 3), con restituzione - senza interessi- di ciascuna delle somme finanziate a decorrere dal 2026 e nei 4 anni successivi.

L'Assessore, osserva che seppure la legge sia stata adottata nel 2021, a seguito della adozione delle allegate direttive cui il Soggetto attuatore individuato con la Delib.G.R. n. 38/3 del 21.12.2022, la Agenzia Sarda per le Entrate – ASE dovrà attenersi, il primo anno di attuazione possibile è il 2023.

Tale differimento temporale nell'attuazione rispetto alle annualità previste nella legge, tenuto anche conto delle caratteristiche di ciascuna misura agevolativa, comporta che:

- la misura di cui al comma 1, *Sospensione del pagamento IRAP*, sia applicabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2023 con UNICO 2024 e, pertanto, per tre anni a decorrere dall'anno d'imposta 2023 sino all'anno 2025 compreso. Le risorse necessarie a copertura delle minori entrate sono stanziare nel bilancio 2024 e 2025 e nel bilancio di previsione 2026 dovrà essere prevista la programmazione delle risorse per finanziare la annualità 2025. L'attuazione della legge per le annualità 2021 e 2022 è possibile solo a seguito di una modifica normativa e la programmazione delle risorse necessarie;
- la misura di cui ai commi 2 e 4, *restituzione provvisoria IRAP e dei 7/10 dell'IRES 2016-2020*, è immediatamente applicabile disponendo dei dati sul debito di imposta dichiarato e versato nelle corrispondenti dichiarazione dei redditi. Con le risorse stanziare e vincolate nel 2022 è possibile avviare le procedure per attuare la misura relativa alla annualità 2016 e così a seguire con le risorse stanziare dal 2023 per le annualità successive. Lo slittamento nella attuazione di un anno richiede una valutazione normativa e dovrà essere prevista la programmazione delle risorse per finanziare la annualità 2025;
- la misura di cui al comma 3, *restituzione provvisoria dei 7/10 dell'IRES 2021-2025*, è immediatamente applicabile per l'anno 2021 disponendo dei dati sul debito di imposta dichiarato e versato con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2021 con UNICO 2022. A seguito della presentazione delle successive dichiarazioni dei redditi è possibile attuare le misure agevolative per le altre annualità. Con le risorse stanziare e vincolate nel 2022 è possibile avviare le procedure per attuare la misura relativa alla annualità 2021 e così a seguire con le risorse stanziare dal 2023 per le



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

annualità successive. Lo slittamento naturale nella attuazione di un anno richiede una valutazione normativa e dovrà essere prevista la programmazione delle risorse per finanziare la annualità 2025.

A seguito della sospensione o della restituzione la normativa in discorso, disciplina le modalità di adempimento al versamento dell'IRAP sospesa e di riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione di imposte secondo quando di seguito esposto:

- il comma 1 stabilisce che Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione (2021-2025), in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- il comma 2 stabilisce che il riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione di IRAP versata dal 2016 al 2020, è eseguito, al termine del periodo di sospensione (2021-2025), in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- il comma 3 prevede che il riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione dei 7/10 dell'IRES versata dal 2021 al 2025, è eseguito direttamente a favore della Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;
- il comma 4, infine, sancisce che il riversamento delle somme erogate a titolo di restituzione dei 7/10 dell'IRES versata dal 2016 al 2020, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi.

Considerata la necessità di precisare la natura delle misure agevolative e, al fine di disciplinare le modalità ed i criteri di attuazione oltre che il loro inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato e la normativa europea, l'Assessore evidenzia la necessità di definire i contenuti delle "Direttive di attuazione".

In particolare, l'Assessore evidenzia che le direttive definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, le modalità operative che devono essere adottate dall'Agenzia Sarda delle entrate – ASE, che opera in nome e per conto della RAS, per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le modalità operative per l'erogazione dell'agevolazione, i criteri per il riparto delle risorse disponibili, la tipologia dei controlli, la revoca o decadenza delle agevolazioni.

Di seguito si ripercorrono le direttive per articolo.

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo delinea l'ambito di intervento delle direttive che sono adottate in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 17 del 2021 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Al comma 1 sono specificati gli elementi necessari ad individuare i soggetti beneficiari e delimitare l'ambito di intervento:

- presupposto soggettivo: il soggetto fruitore deve essere un'impresa appartenente alla filiera turistica, e deve essere in attività alla data del 1° gennaio 2021. Sono pertanto escluse tutte le medesime imprese non più operative alla data del 1 gennaio 2021, a seguito di cessazione attività o avvio di procedure che impediscono lo svolgimento ordinario della attività;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- presupposto oggettivo: le imprese devono gestire strutture ricettive da almeno sette anni, quindi essere operative dal 1 gennaio 2014;
- presupposto territoriale: le imprese devono avere domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna.

Al comma 2, si richiede l'iscrizione presso la CCIAA territorialmente competente da cui sia possibile dedurre la piena operatività.

Al comma 3 si individuano alcune situazioni o condizioni, come previste da normativa specifica, al verificarsi delle quali per le imprese coinvolte, è limitato l'accesso a qualunque erogazione da parte della PA, comportando l'esclusione dal beneficio stesso. Pertanto l'impresa:

- non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non deve essere destinataria di sanzioni interdittive (D.Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2);
- deve operare nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e deve aver provveduto al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- deve operare nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 5 del 2016, così sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16 in materia di posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione regionale e dei suoi enti.

Articolo 3 - Definizione di impresa della filiera turistica

L'articolo individua i soggetti appartenenti alla filiera turistica mediante la puntuale indicazione dei codici ATECO. Si fa riferimento, nello specifico, alle imprese aventi seguenti codici ATECO: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.51, 55.20.53, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20.

Articolo 4 - Soggetto attuatore

L'articolo affida l'attuazione delle direttive alla Agenzia Sarda delle Entrate, in qualità di soggetto attuatore in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, che opera in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 5 - Caratteristiche del beneficio

L'articolo intende declinare le 4 misure agevolative inquadrando concretamente nella natura, nella modalità attuativa e nella tempistica possibile a decorrere dall'anno in corso (2023) sia per la fruizione del beneficio e sia per la sua restituzione. Le misure sono fruibili dalle imprese interessate, unitariamente o alternativamente, in relazione a diversi anni d'imposta, con una durata complessiva che varia in relazione alla tipologia di agevolazione.

Lettera a). Si precisa che la *sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)* è applicabile per gli anni di imposta 2023, 2024, 2025. La sospensione opera sia per i versamenti in acconto sia per i versamenti a saldo. La sospensione abbraccia un arco temporale di almeno 5 anni, che decorrano dall'anno di fruizione. Considerato che la misura del 2023 potrà essere compiutamente fruita solo nel 2024, in sede di Dichiarazione IRAP per l'anno di imposta 2023, il beneficiario provvederà a adempiere al regolare versamento del dovuto sospeso nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta del 5 anno successivo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pertanto il versamento dell'IRAP sospesa nel 2023, 2024 e 2025 è rispettivamente eseguita nella dichiarazione IRAP 2029, 2030, 2031, per un importo pari all'IRAP sospesa a ciascuna annualità, senza applicazione di interessi, e di sanzioni per l'omesso versamento, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente alla scadenza di ciascuna rata.

La natura del beneficio rientra nelle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 114/2016 al comma 1 dell'articolo 14.

L'agevolazione fiscale è il differimento del versamento del tributo, congelando l'applicazione di sanzioni per tardivo versamento e gli interessi di mora.

La platea delle imprese interessate da questa misura agevolativa è condizionata dalla modifica intervenuta con la legge di bilancio 2022 - L. n. 234 del 2021 che ha previsto, a partire dall'anno d'imposta 2022, la non debenza dell'imposta da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997". Al contrario, le società e le associazioni professionali continueranno ad essere assoggettate al tributo (esplicativa sul punto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 18.02.2022). Nel caso in specie, la misura agevolativa è applicabile solo alle Società che rientrano nei presupposti declinati all'articolo 2.

Lettera b). Si precisa che la misura definita: "*Restituzione, a titolo provvisorio, delle somme effettivamente versate, tra il 2016 e il 2020, a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*" è attuabile a partire dall'anno 2023. Il primo anno di *provvisoria restituzione* programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche la *restituzione provvisoria* dell'annualità 2017, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2018 al 2020, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio.

La volontà del legislatore di restituire provvisoriamente l'IRAP versata tra il 2016 e il 2020 è attuabile erogando un contributo annuo nelle annualità tra il 2021 e il 2025, il cui importo è pari all'IRAP versata rispettivamente nelle annualità tra il 2016 e 2020.

Le somme così erogate devono essere restituite – senza maturazione di interessi - a decorrere dal 2026. Pertanto le somme equivalenti all'IRAP del 2016, devono essere restituite nel 2026, quelle del 2017 nel 2027, e così via sino al 2030.

La categoria dei potenziali fruitori interessati ad accedere alla agevolazione riguarda le imprese costituite sotto forma di ditta individuale o societaria che hanno versato IRAP nelle annualità 2016-2019.

Lettera c). Si precisa che la misura definita "*Restituzione, a titolo provvisorio, delle 7/10 delle somme effettivamente versate, tra il 2021 e il 2025, a titolo Imposta sul reddito delle Società IRES*" è attuabile a partire dall'anno 2023. Il primo anno di *provvisoria restituzione* programmabile è il 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2024, l'ASE potrà attuare anche la *restituzione provvisoria* dell'annualità 2023, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2024 al 2025, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio.

La volontà del legislatore di restituire i provvisoriamente i 7/10 dell'IRES versata tra il 2021 e il 2025 è attuabile erogando un contributo annuo nelle annualità 2023 e successive, il cui importo è pari ai 7/10 dell'IRES versata rispettivamente nelle annualità tra il 2021 e 2025.

Le somme così erogate devono essere restituite – senza maturazione di interessi - a decorrere dal 2026. Pertanto le somme equivalenti ai 7/10 dell'IRES del 2021, erogate nel 2023, devono essere restituite nel 2026, quelle del 2022 nel 2028, e così via sino al 2030.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La categoria dei potenziali fruitori interessati ad accedere alla agevolazione riguarda solo le imprese costituite sotto forma di societaria aventi personalità giuridica, che hanno versato IRES nelle annualità 2021-2025.

Lettera d). Si precisa che la misura definita *"Restituzione, a titolo provvisorio, delle 7/10 delle somme effettivamente versate, tra il 2016 e il 2020, a titolo Imposta sul reddito delle Società IRES"* è attuabile a partire dall'anno 2023. Il primo anno di *provvisoria restituzione* programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 all'ASE. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche la *restituzione provvisoria* dell'annualità 2017, e così a seguire negli anni successivi per le annualità dal 2018 al 2020, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio.

La volontà del legislatore di restituire i 7/10 dell'IRES, versata tra il 2016 e il 2020, è attuabile erogando un contributo annuo nelle annualità tra il 2021 e il 2025, il cui importo è pari i 7/10 dell'IRES versata rispettivamente nelle annualità tra il 2016 e 2020.

Le somme così erogate devono essere restituite – senza maturazione di interessi - a decorrere dal 2026. Pertanto le somme equivalenti ai 7/10 dell'IRES del 2016, devono essere restituite nel 2026, quelle del 2017 nel 2027, e così via sino al 2030.

La categoria dei potenziali fruitori interessati ad accedere alla agevolazione riguarda solo le imprese costituite sotto forma di societaria aventi personalità giuridica, che hanno versato IRES nelle annualità 2016-2019.

Lettere da a) a d). Per tutte le misure agevolative è previsto un avviso pubblicato a cura dell'ASE nel rispetto delle presenti direttive come meglio esposto al successivo articolo 8.

Lettere b), c) d). Per tutte le misure agevolative definite *"Restituzione, a titolo provvisorio"* si precisa che:

- le somme sono erogate dall'ASE, in nome e per conto della RAS, e sono restituite all'ASE che riversa alla RAS;
- non si tratta di una agevolazione fiscale e nemmeno di una reale restituzione di imposta che dovrebbe avvenire per il tramite della AE – Agenzia delle Entrate in qualità di struttura di gestione. Si tratta invece di una mera erogazione di somme soggette a restituzione a tasso agevolato pari a zero, comunemente definito prestito a tasso agevolato. La natura dell'agevolazione è stata oggetto di attenta analisi anche per le corrette modalità di inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato, come meglio esposto nel successivo articolo 6.

Lettere c) e d). Possono accedere al beneficio esclusivamente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia e con domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna.

Articolo 6 - Disciplina europea in materia di aiuti di stato

L'articolo ha l'obiettivo di definire la tipologia di aiuto nel quale le misure agevolative ricadono e conseguentemente delinea gli aspetti inderogabili cui la fruizione del beneficio è subordinata.

L'effettivo accesso alle agevolazioni sarà fortemente determinato dalla misura degli aiuti di cui si è già usufruito nel triennio, in qualità di impresa unica secondo le regole comunitarie degli aiuti de minimis.

Va precisato che l'individuazione del regime di aiuti e il corretto inquadramento delle diverse misure in cui si articola la legge si è rivelata fondamentale, sia con riguardo al rispetto della normativa comunitaria, sia con



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riguardo all'articolazione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate ed alla corretta messa in opera degli adempimenti relativi alla Dichiarazione IRAP ed al Registro nazionale degli aiuti.

Sotto il primo profilo, il superamento dei tempi previsti dal Temporary Framework e la presenza di un parere solo interlocutorio da parte del Distinct Body, per quanto concerne nello specifico il regime *de minimis*, ha reso necessario in primis l'approfondimento della ventilata possibilità di riferirsi al Regolamento *de minimis*, con la successiva richiesta di un nuovo parere al Distinct Body che consentisse anche di distinguere nell'ambito del Regolamento *de minimis* le tipologie di auto e le regole applicabili alle agevolazioni previste dall'art. 12: sospensione d'imposta e prestiti.

Conseguentemente, si è reso necessario approfondire e con il Distinct Body e con la Sfirs, in virtù del *core business* delle due strutture, il concetto di ESL (equivalente sovvenzione lorda), di tasso di mercato applicabile e di rating.

Comma 1. Si è definito che i benefici della misura dell'articolo 12 della L.R. n. 17/2021 sono riconosciuti in conformità e nei limiti delle disposizioni europee ed in particolare del regime "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, prorogato con Regolamento (UE) 2020/972. Tenuto conto che il suddetto regolamento è in scadenza al 31.12.2023 è opportuno ancorare l'attuazione della misura anche a futuri regolamenti adottati dalla UE sostitutivi del 14074/2013.

È conseguente che l'effettivo accesso alle agevolazioni sarà fortemente determinato dalla misura degli aiuti di cui l'impresa ha già usufruito nel triennio, in qualità di impresa unica, secondo le regole comunitarie degli aiuti *de minimis*, che definiscono il tetto di aiuti fruiti nel triennio in 200.000 euro. Esempio: Per un aiuto fruito nel 2023 bisogna considerare il triennio in cui il 2023 cade a cavallo, quindi il triennio 2022-2024.

Al comma 2 è specificato che l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, prorogato con Regolamento (UE) 2020/972, comporta anche l'esclusione di alcune imprese, come declinate dall'articolo 1 paragrafo 1 e 2.

Al comma 3 si chiarisce che entrambe le misure agevolative, come descritte nell'articolo 5, sono considerati aiuti «*de minimis*» ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013. Vale a dire:

- la misura definita "*sospensione di imposta*" di cui al comma 1 dell'articolo 5, è riconducibile ad una agevolazione fiscale (articolo 4 paragrafo 7 Regolamento (UE) n. 1407/2013), in cui il quantum dell'aiuto è riconducibile ad un prestito (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013) da restituire entro un massimo di 5 anni a tasso agevolato pari a zero;
- la misura definita "*Restituzione a titolo provvisorio*" di cui ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 5, riconducibile ad un prestito (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013) da restituire entro un massimo di 5 anni a tasso agevolato pari a zero.

Al comma 4 si rende necessario declinare i criteri che l'ASE deve seguire nella preistruttoria che precede la fruizione della misura riconducibile ad un prestito (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013) al fine di considerare la misura un aiuto di stato trasparente (articolo 4 paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 1407/2013).

La prima condizione presuppone che l'impresa non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale. Tale condizione è già causa di esclusione per accedere al beneficio come previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La seconda condizione è che l'impresa richiedente non si trovi nella condizione che consenta l'avvio di una procedura concorsuale su richiesta dei suoi creditori. Tale aspetto presuppone una valutazione sulla solvibilità dell'azienda. Al successivo comma 7, si determina con quali modalità tale attestazione è resa.

La terza condizione è che la concessione sia assistita da garanzia, e a tal fine si autorizza l'ASE a chiedere il rilascio di apposita garanzia pari al 50% della somma agevolata, oppure che l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

L'ASE adotta un proprio provvedimento di autorizzazione alla fruizione per la sospensione dell'IRAP con indicazione dei nominativi assegnatari dell'agevolazione e adotta un provvedimento concessorio per la "restituzione a titolo provvisorio" con indicazione dei nominativi beneficiari, l'importo del beneficio e l'ammontare dell'aiuto (ESL - equivalente sovvenzione lorda).

Il comma 5 evidenzia su chi ricadono gli obblighi di trascrizione nel registro RNA e al comma 6 si richiama anche l'informativa rilasciata dalla medesima trascrizione che può comportare l'esclusione dal beneficio.

Al comma 7 si chiarisce che la condizione di solvibilità deve essere attestata da una banca e che per le grandi imprese occorre anche il rilascio di un attestato di rating non inferiore a B-.

Al comma 8, considerato che la misura dell'aiuto de minimis della "sospensione" è da considerarsi automatico, si rinvia a successivi accordi con l'Agenzia delle Entrate – AE sulle modalità operative o tecniche. Va comunque precisato che negli aiuti automatici il triennio da considerare ai fini del tetto di aiuto marca l'anno di fruizione, come primo anno del triennio, perchè la registrazione nel RNA avviene l'anno successivo. ESEMPIO caso sospensione IRAP. Anno di imposta 2023, anno di dichiarazione della fruizione 2024 (in DR), Anno di registrazione in RNA 2025. Il Triennio da considerare al fine del calcolo del tetto degli aiuti è il 2024-2026.

Al comma 9 si prevede l'esigenza di affidare o convenzionare a terzi parte dell'istruttoria. Ai sensi del Regolamento UE 14/08 l'applicazione del tasso d'interesse di mercato ai fini del calcolo dell'ESL, presuppone la definizione del medesimo, in subordine ad un rating aziendale. Tale operazione di natura squisitamente bancaria, esula dalle competenze della struttura dell'ASE, e pertanto le direttive autorizzano l'ASE a convenzionare parte della istruttoria mirante a determinare il rating, e il tasso di mercato, per esempio alla SFIRS o ad altro soggetto, laddove non si disponga già di un rating di impresa certificato.

Il comma 10 precisa le caratteristiche per definire l'impresa unica, come definita nell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento UE 1407/2013

Articolo 7 - Cumulabilità

Le regole in tema di cumulabilità cui si riferiscono le presenti direttive, sono dettate dalla normativa comunitaria. In particolare, è previsto che gli aiuti in «de minimis», concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013, possano essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis», solo se l'importo complessivo non superi il massimale di 200.000,00 euro.

E, ancora, si applica la regola per cui gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Si precisa che ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria e gli importi degli aiuti ricevuti da due o più



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

imprese saranno considerati complessivamente, secondo le regole di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013 in tema di Impresa Unica.

Articolo 8 - Modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'art. 12 della L.R. n. 17/2021, per ciascuno degli anni di attuazione dell'intervento in oggetto, si procederà alla pubblicazione di uno o più Avvisi rivolti alle imprese interessate che potranno scegliere di accedere a tutte le misure previste dall'avviso o solo ad alcune di esse.

Per l'accoglimento delle istanze, riferite ad ogni tipologia di misura, si rinvia a quanto contenuto nell'avviso circa i termini e secondo le modalità, pena l'inammissibilità della domanda.

Al comma 4 si chiarisce come usufruire della sospensione IRAP nel 2023, e con la stessa modalità negli anni successivi. L'istanza deve essere presentata entro i termini per il pagamento del primo acconto. In tale data infatti sono scaduti i termini previsti per il versamento del primo acconto 2023 (anno in corso) ed è pertanto possibile conoscere la base di calcolo degli acconti 2023 e l'imposta 2022 è considerata presuntivamente quella dovuta per il 2023. L'istante, se ha elementi disponibili e ragionevolmente certi e ritiene che per l'anno in corso l'IRAP possa essere superiore, può anche comunicare l'importo stimato. In tale fase l'istanza è necessaria per valutare l'impatto delle richieste di sospensione nell'anno 2023 (anno in corso) al fine di garantire la copertura finanziaria della misura a valere sulle risorse stanziare e disponibili nel 2023 e presuntivamente nel 2024. Poiché chi accede alla misura della sospensione non può frazionare l'importo fruibile, sono accolte le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

In prima istanza è possibile redigere solo un provvedimento di autorizzazione alla fruizione, con riserva. Lo scopo è una pre istruttoria che verifica se dalla domanda risulta il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso e il rispetto delle condizioni imposte dal Regolamento UE in materia di aiuti di stato. Solo con la presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta in corso (DR 2024 per l'anno 2023) sarà possibile conoscere con esattezza chi ha fruito e l'importo effettivamente fruito. Entro i termini convenuti l'elenco dei soggetti pre autorizzati è trasmesso all'AE per gli adempimenti di competenza.

Ai commi 7 e successivi si evidenzia, data la diversità delle misure agevolabili afferenti la "provvisoria restituzione", che gli avvisi possono riguardare una o più misure agevolabili.

Poiché il parametro di calcolo è l'imposta come desumibile dalle dichiarazioni di imposta presentate, è ragionevole che la "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta degli anni dal 2016 al 2020, sia perfettamente calcolabile dato che le Dichiarazioni di imposta della più recente annualità passata (il 2020) sono state presentate nel 2021. Pertanto nel 2023 si potrebbero indire avvisi per tutte le annualità, salvo che la copertura finanziaria disponibile è limitata a solo due annualità.

Relativamente alla "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta degli anni dal 2021 al 2025, si ritiene che sia calcolabile solo quella correlata alle ultime Dichiarazioni di imposta i cui termini di presentazioni sono conclusi e cioè il 2021. Per il 2022 è necessario attendere la conclusione dei termini obbligatori per la presentazione dei dichiarativi fiscali fissati al 30 novembre di ciascun anno.

Ciò significa che nel 2023:

A) disponendo della copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2022 accantonato tra le quote vincolate al risultato di amministrazione dell'ASE, è verosimile potere predisporre gli avvisi per:

1. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2016 (commi 2 e 4);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2021 (comma 3);
- B) disponendo della copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2023 in spesa della RAS e in entrata dell'ASE è verosimile poter predisporre gli avvisi per:
1. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2017 (commi 2 e 4);
 2. sospensione IRAP parametrata agli acconti dovuti per l'anno 2023.

Per quanto sopra esposto, si rinvia quindi al comma 9, che correttamente richiama l'attenzione sulla articolazione di differenti avvisi che possono anche non essere contestuali e tengano conto della effettiva disponibilità della conoscenza dei dati come parametro di calcolo e che l'avviso, e quindi l'accoglimento delle istanze, è in subordine alle risorse effettivamente disponibili.

Relativamente alle istanze riferite alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, la fase istruttoria si conclude con l'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e con l'adozione del provvedimento concessorio con indicazione dell'importo concedibile determinato con le modalità previste nel successivo articolo 9 e con indicazione della misura dell'aiuto.

Articolo 9 - Autorizzazioni, concessione ed erogazione dei benefici

Chiarito, dunque, il quadro dei soggetti beneficiari, con i limiti sopra descritti, premessa la necessità di pubblicazione di un Avviso Pubblico per la fruizione dei benefici, si è proceduto all'individuazione di criteri per la ripartizione delle risorse, che possano essere idonei, nell'ipotesi (verosimile) in cui quanto richiesto dalle imprese, ricomprese nell'insieme non ulteriormente circoscritto dalla legge regionale in oggetto, ecceda le disponibilità finanziarie.

Nei primi commi si ribadisce la tipologia di provvedimento adottabile per le varie misure, descrivendo con più dettaglio le modalità di fruizione della sospensione IRAP che decorre sin dal versamento degli acconti.

Nei successivi commi sono descritte le modalità di riparto delle somme disponibili tra misure agevolative e a seguire le modalità di riparto se le risorse dovessero risultare insufficienti (solo per le misure di "provvisoria restituzione")

Ai fini del riparto delle risorse tra le misure agevolative, va ricordato che la modifica normativa a livello nazionale in materia IRAP decorrente dal 2022, che esclude dal campo di applicazione dell'IRAP le ditte individuali, comporta una analisi di impatto differente delle misure osservate ante 2022 e post 2022.

A tal fine si considera che le imprese individuali, aventi i codici ATECO coinvolti nella platea dei beneficiari, sono circa 400.

Le imprese con personalità giuridica aventi i codici ATECO coinvolti nella platea dei beneficiari, sono circa 750 e l'IRES per la procedura di calcolo impatta maggiormente dell'IRAP.

In prima approssimazione, si può quindi ritenere che potranno accedere alla misura di cui al comma 1 (sospensione IRAP dal 2023) 400 imprese in meno rispetto alle altre misure agevolative.

Per quanto sopra esposto, al comma 4 si definisce la modalità di riparto delle somme stanziare nei bilanci per ciascuna annualità, pari a 5 Ml per ogni anno tra le varie misure agevolative, al netto delle necessarie spese per l'attuazione, come segue:

- a) euro 1/5 per la sospensione dell'IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021
- b) euro 4/5 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 17/2021. La quota di 2/3 è così ripartita:

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. euro 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente all'IRAP comma 2 della L.R. n. 17/2021;
2. euro 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 3 della L.R. n. 17/2021;
3. euro 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 4 della L.R. n. 17/2021.

Considerato quanto già esposto relativamente all'articolazione di differenti avvisi che tengano conto della effettiva disponibilità dei dati alla base di calcolo e delle risorse effettivamente disponibili, l'articolo autorizza l'ASE ad destinare l'intero stanziamento del 2022 alle sole misure agevolative finanziabili e cioè:

1. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2016 (commi 2 e 4);
2. "provvisoria restituzione" parametrata all'imposta dell'anno 2021 (comma 3).

Nell'articolo si ribadisce l'esigenza di destinare la quota di 1/3 per la sospensione dell'IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021 secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, ovviamente alle imprese che abbiano i requisiti per l'ammissione.

Ai commi 6 e 7 si chiarisce la modalità di attribuzione del beneficio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2021.

In ultimo, ai commi 8 e 9 si dispone delle possibili economie. Se a seguito di un avviso coinvolgenti più misure agevolative, le somme richieste per una misura risultassero inferiori a quelle disponibili, l'eccedenza delle somme disponibili può essere dirottata verso la misura che necessita – per richieste ricevute – maggiori risorse.

Laddove le somme destinate per tutte le misure messe a bando, siano state complessivamente superiori alle richieste, le economie complessive di ciascuna misura agevolabile sono portate in aumento dello stanziamento programmato per la misura della sospensione IRAP da utilizzarsi nella annualità successiva, a garanzia della copertura finanziaria della misura i cui dati certi sono noti solo nell'anno successivo.

Articolo 10 - Versamento a seguito del periodo di sospensione e restituzione

Si ricorda, poi, che al termine del periodo di sospensione o in caso di revoca, l'Agenzia delle Entrate dovrà, a seguito del mancato versamento, emettere i provvedimenti conseguenti a norma di legge.

Per quanto attiene, invece, la gestione dell'agevolazione di "provvisoria restituzione", che sostanzialmente si configura quale prestito e successiva restituzione, il rapporto riguarda l'impresa e l'amministrazione regionale che la gestisce tramite l'Agenzia Sarda delle Entrate a cui è stata trasferita la competenza. Per il recupero delle somme dovute non onorate alla scadenza naturale, avviene con le procedure previste dalla normativa vigente maggiorate degli interessi di legge.

Articolo 11 - Controlli

In merito ai controlli, l'Assessore precisa che gli stessi possono essere effettuati dall'ASE in qualsiasi momento allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso nonché sulla scorta di un apposito regolamento interno che determinerà modalità, tempi e procedimenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 12 - Decadenza e revoca

Per quanto concerne l'art. 12, prosegue l'Assessore, la non veridicità delle dichiarazioni, salva l'applicazione delle sanzioni penali, determina la decadenza e la revoca dai benefici, nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi, ai sensi della normativa vigente.

La notifica del provvedimento di decadenza e/o revoca del beneficio, conseguente ai controlli successivi che verificano la veridicità delle dichiarazioni, comporta l'onere del recupero delle somme.

Al comma 2 chiarisce che, se il provvedimento concerne la revoca del beneficio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 (sospensione del pagamento dell'IRAP), l'Agenzia Sarda delle Entrate, notifica alla Agenzia delle Entrate e all'impresa beneficiaria per conoscenza. Quest'ultima deve provvedere al versamento delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.

Analogamente, il comma 3 evidenzia che il provvedimento che esclude l'istante dalla possibilità di fruire del beneficio della sospensione dell'IRAP, adottato a seguito di conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, è notificato all'impresa istante, entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi stessa, la quale deve provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.

Al comma 4 chiarisce che, se il provvedimento concerne la revoca del beneficio correlato alle misure di "provvisoria restituzione" è notificato all'impresa beneficiaria, comporta inoltre il recupero delle somme con riversamento nelle casse della Regione Autonoma della Sardegna, anche mediante l'ASE, maggiorate degli interessi, così come previsto per legge.

È parimenti salva ogni altra attività di controllo e recupero promossa dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli di propria competenza, come previsto in convenzione.

Articolo 13 - Pubblicazioni

Le Direttive di attuazione e gli avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'ASE (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6 DEL 27.04.2023

Oggetto: Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che l'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, "Sospensione di obblighi fiscali", è stato approvato al fine di sostenere le imprese della filiera turistica, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni.

A tale fine ricorda, inoltre, l'Assessore, la sopracitata normativa prevede la sospensione dell'IRAP e la restituzione a titolo provvisorio dell'IRAP e IRES versata o da versarsi da parte dei soggetti destinatari della misura.

In particolare, la norma, precisa l'Assessore, stabilisce:

- al comma 1 la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno 2021 e sino all'anno 2025 compreso;
- al comma 2 la restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2021 e sino al 2025, dell'Imposta regionale sulle attività produttive versata negli ultimi cinque anni (dal 2016 al 2020) dalla stessa impresa a favore della Regione autonoma della Sardegna;
- al comma 3 la restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025 compreso;
- al comma 4 la restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2021 e sino al 2025, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli ultimi cinque anni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/5
DEL 27.04.2023

A seguito della sospensione o della restituzione la norma in discorso, e tenuto conto che la stessa trova attuazione solo dal 2023, l'Assessore, nel ricordare la disciplina delle modalità di versamento o riversamento delle imposte, propone anche la definizione di alcuni aspetti interpretativi per la corretta applicazione, secondo quanto di seguito esposto:

- il comma 1 stabilisce che Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione (2021-2025), in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di sospensione operabile è il 2023, maturabile nell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Allo stato attuale la norma prevede solo due anni di ulteriore sospensione il 2024 e il 2025. Il beneficio riferito alla sospensione per gli anni 2021 e il 2022 non è maturabile con tale modalità e si rinvia ad una modifica normativa per la revisione della legge. La restituzione delle somme sospese per le annualità dal 2023 al 2025 è rispettivamente prevista, per l'importo di ciascuna annualità, nel 2029, 2030, e 2031;
- i commi 2 e 4 prevedono la restituzione dell'imposta versata (IRAP e/o 7/10 dell'IRES) dal 2016 al 2020. Tale agevolazione è da intendersi come contributo, il cui importo è paramatrato all'IRAP e/o 7/10 dell'IRES versata dal 2016 al 2020, con obbligo di restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP e IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nel 2022 all'ASE. Nel 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche quanto previsto per il 2017, e così a seguire per le annualità dal 2018 al 2019 (oltre il 2020 a valere sulle risorse disponibili). Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2019 è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, e 2029 (e 2030);
- il comma 3 prevede la restituzione dell'imposta versata pari ai 7/10 dell'IRES relativamente alle annualità dal 2021 al 2025. Il dato è desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo di ciascuna annualità di imposta. Tale agevolazione è da intendersi come contributo, il cui importo è paramatrato ai 7/10 dell'IRES versata, con obbligo di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6
DEL 27.04.2023

CRS/P/2023/2976 - 9/5/2023
CRS/A/2023/2931 - 5/5/2023

restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è l'anno di imposta 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nel 2022 all'ASE, i cui dati dichiarativi sono oramai certi. L'ASE potrà istruire le annualità successive, a valere sui fondi stanziati, solo dopo la chiusura del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno di imposta. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, e 2029, (oltre 2030 a valere sulle risorse disponibili), rispettivamente per le annualità dal 2021 al 2024 (oltre 2025 a valere sulle risorse disponibili) .

L'Assessore precisa che ai fini della piena attuazione della legge, anche per i commi 2, 3 e 4, occorre rinviare ad apposita norma per un corretto riallineamento temporale e la conclusione dell'intervento programmato.

L'Assessore precisa altresì che l'Agenzia sarda delle entrate (ASE) in qualità di soggetto attuatore ai sensi della deliberazione della Giunta n. 38/3 del 21 dicembre 2022, cui è demandata la procedura di concessione del beneficio, dovrà essere demandata anche alla riscossione delle somme restituite al termine del periodo di sospensione e, in assenza di diversa disposizione, provvedere al trasferimento delle medesime nelle casse regionali.

L'Assessore, evidenzia che a seguito di approfondimento degli uffici della Direzione generale dei Servizi Finanziari, degli uffici della Direzione generale dell'ASE e in particolare preso atto del parere del Distinct Body della Regione Sardegna reso dagli uffici competenti per materia della Direzione generale della Presidenza, il beneficio si configura come aiuto di stato definito "aiuto de minimis", con rinvio al Regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". In particolare il beneficio corrisponde alla mancata applicazione di interessi collegata al differimento della restituzione di somme erogate e al versamento di debiti tributari sospesi e quindi differiti, per un periodo superiore all'anno.

Inoltre, va aggiunto, che tali misure sono soggette al rilascio di apposita garanzia da parte delle imprese beneficiarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6
DEL 27.04.2023

CRS/P/2023/2976 - 9/5/2023
CRS/A/2023/2931 - 5/5/2023

Per la sospensione degli obblighi fiscali l'aiuto de minimis rientra nella casistica degli aiuti automatici per i quali è comunque previsto un procedimento istruttorio e autorizzatorio ex ante, ancorché manifestato per la fruizione definitivamente in sede di Dichiarazione IRAP.

Considerata la natura del beneficio, e la complessità di attuazione della misura rientrante in un aiuto di stato de minimis di prestito, l'Assessore propone di autorizzare l'ASE a convenzionarsi con la SFIRS per la preistruttoria necessaria alla definizione del tasso di mercato per la quantificazione della misura dell'aiuto.

L'Assessore, considerato quanto esposto in premessa, evidenzia la necessità di stabilire le disposizioni di attuazione della predetta disposizione normativa nelle "Direttive" allegate alla presente deliberazione, al fine di disciplinare le modalità ed i criteri di attuazione dei predetti benefici. In particolare, prosegue l'Assessore, le citate disposizioni attuative individuano i soggetti destinatari della misura mediante la puntuale indicazione dei codici ATECO interessati dalla stessa.

Continua osservando, che vengono, inoltre, esplicitate le modalità di presentazione, valutazione ed i criteri di selezione delle domande. Si prevede la pubblicazione di uno o più avvisi annuali, che disciplinano ciascuna delle misure previste dai commi dell'articolo 12, anche al fine di quantificare il valore delle istanze pervenute. Nelle direttive è esplicitato il metodo di presentazione delle istanze che per la natura della misura e la tipologia complessa di aiuto di stato si presta ad essere "a sportello".

L'Assessore sottolinea che si disciplinano, altresì, le modalità di versamento a seguito del periodo di sospensione e di riversamento successivamente alla restituzione provvisoria.

Vengono, infine, conclude, disciplinati i controlli e le conseguenze della revoca/decadenza del beneficio alla sospensione o dei provvedimenti concessori di restituzione provvisoria.

L'intero procedimento, come già sopra esposto, sarà gestito dalla Agenzia Sarda delle Entrate - ASE.

L'Assessore ricorda che lo stanziamento complessivo previsto con la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, per gli anni 2022-2025 è pari ad euro 5.000.000, così come riprogrammato per gli anni 2023-2025 nel capitolo di spesa SC08.9395 del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione e nell'entrata e spesa del bilancio 2023-2025 dell'ASE.

L'Assessore, come meglio precisato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione, propone di ripartire lo stanziamento programmato annuo pari a euro 5.000.000, al netto dei costi di attuazione e di convenzione specifica con l'Agenzia delle Entrate - AdE e/o SFIRS (o altro soggetto), per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, destinando 1/5 alla misura della sospensione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6
DEL 27.04.2023

CRS/P/2023/2976 - 9/5/2023
CRS/A/2023/2931 - 5/5/2023

dell'imposta e 4/5 alle misure della "provvisoria restituzione". Questi ultimi sono ripartiti per 1/3 tra le tre diverse misure agevolative di cui ai commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2021. Salvo che per lo stanziamento del 2022 che, non potendosi destinare alla misura dello sospensione IRAP, potrà essere ripartito interamente tra le misure della restituzione provvisoria.

Va necessariamente anche valutato l'impatto in termini di copertura finanziaria della misura Sospensione IRAP che tra acconti e saldo fa ricadere gli effetti su due annualità.

Propone l'Assessore che se a seguito di un avviso, coinvolgente più misure agevolative, le somme richieste per una misura risultassero inferiori a quelle disponibili, l'eccedenza delle somme disponibili possa essere dirottata verso la misura che necessita, per richieste ricevute, di maggiori risorse, consentendo di ammettere al beneficio anche chi in prima battuta veniva escluso per indisponibilità di fondi.

Tale metodo non è applicabile per la misura della sospensione IRAP che non è frazionabile e necessita di tempi certi alla fruizione.

Laddove le somme destinate per le misure messe a bando, siano state complessivamente superiori alle richieste, le economie complessive di ciascuna misura agevolabile sono portate in aumento dello stanziamento programmato a garanzia della misura Sospensione IRAP, con vincolo di destinazione, al fine di soddisfare le eventuali esigenze di maggiori risorse che si rendessero necessarie a seguito di definitiva constatazione con la dichiarazione IRAP.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le "Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la ripartizione dello stanziamento di euro 5.000.000, al netto delle spese per l'attuazione, per 1/5 all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e per 4/5 alle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, salvo che per l'anno 2022 dove lo stanziamento è interamente destinato alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17/2021;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6
DEL 27.04.2023

CRS/P/2023/2976 - 9/5/2023
CRS/A/2023/2931 - 5/5/2023

- di delegare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio alla adozione di propri atti di indirizzo nelle esigenze di interpretazione delle direttive attuative;
- di autorizzare l'ASE a stipulare convenzioni con la AE o con la SFIRS, o altro soggetto, per l'attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2021 e delle relative direttive;
- di autorizzare l'ASE alle necessarie modifiche organizzative che si rendessero necessarie per l'attuazione delle direttive a valere sul proprio contributo di funzionamento.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "prog.assessore@pec.regione.sardegna.it" <prog.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data giovedì 4 maggio 2023 - 20:16

**Prot. n. 0007223 del 04/05/2023 - 16/6 Consiglio regionale per l'esame di competenza -
Trasmissione deliberazione del 127.4.2023 concernente Direttive di attuazione art. 12 della
L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali"**

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0007223 del 04/05/2023. Il protocollo ha il seguente oggetto: 16/6 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 127.4.2023 concernente Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali" In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 23516296.pdf

Allegato(i)

23516296.pdf (429 KB)
DEL16-6.zip (1342 KB)
Segnatura.xml (3 KB)